

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE AS.SO. -
ASSISTENZA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MARTINA FRANCA TA PIAZZA
MARIO PAGANO 16

Numero REA: TA - 71897

Codice fiscale: 00446850737

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-12-2019 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO DELLA		
"SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE AS.SO. ASSISTENZA SOCIALE"		
TITOLO I		Allegato "A"
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA		al n. 136.510
Art. 1 (Costituzione e denominazione)		di Repertorio e
E' costituita con sede nel comune di Martina Franca (TA) la		al n. 28.214
Società cooperativa sociale denominata "SOCIETÀ COOPERATIVA		di Raccolta
SOCIALE AS.SO. ASSISTENZA SOCIALE"		
Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del		
codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si		
applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a re-		
sponsabilità limitata.		
La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo ammi-		
nistrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresen-		
tanze anche altrove.		
Art. 2 (Durata)		
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2080 e potrà es-		
sere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria,		
salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.		
TITOLO II		
SCOPO - OGGETTO		
Art. 3 (Scopo mutualistico)		
La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo		
di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale		
della comunità alla promozione umana e all'integrazione socia-		
- 1 -		

	le dei cittadini ai sensi dell'articolo 1 lett. A) della legge	
	381/91.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la demo-	
	craticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità ri-	
	spetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il ter-	
	ritorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni	
	pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interes-	
	si dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle	
	comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti coopera-	
	tivi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo	
	Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali me-	
	diate il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in	
	special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà so-	
	ciale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei	
	soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini specu-	
	lativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che	
	ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai	
	soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professio-	
	nali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutua-	
	listici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore	
	- 2 -	

	rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle di-	
	verse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi al-	
	tra forma consenta la legislazione italiana. Le modalità di	
	svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disci-	
	plinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6	
	della legge 3 aprile 2001, n. 142.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche avvalen-	
	dosi delle prestazioni lavorative di terzi.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualisti-	
	ci, gli Amministratori devono rispettare il principio di pari-	
	tà di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della	
	quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità	
	di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione	
	dei ristorni.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così come	
	definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli in-	
	teressi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha	
	come oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:	
	1. Gestione di servizi socio-sanitari ed educativi quali:	
	1.1 Gestione di asili nido, centri d'infanzia, scuola d'infan-	
	zia; scuola primaria e secondaria di primo grado;	
	1.2 Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sen-	
	si della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazio-	
	- 3 -	

	ni, nonché le attività culturali di interesse sociale con fi-	
	nalità educativa;	
	1.3 Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione	
	della dispersione scolastica e al successo scolastico e forma-	
	tivo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della po-	
	vertà educativa;	
	1.4 Attività di accoglienza dei migranti;	
	1.5 Organizzazione e sviluppo di attività formative, corsi di	
	formazione in campo sociale e rivolte ai soggetti di cui allo	
	scopo sociale;	
	1.6 Attività di orientamento: orientamento e recupero scola-	
	stico e professionale, orientamento clinico, orientamento ria-	
	bilitativo;	
	1.7 Attività di formazione ed educativo-formativa e di aggior-	
	namento professionale;	
	1.8 Attività di selezione, sostegno e consulenza: psicologica,	
	psichiatrica e medica;	
	1.9 Svolgimento diretto e/o in appalto o convenzione con enti	
	pubblici e privati in genere tutte le attività socio sanitarie	
	e/o educative;	
	1.10 Attività e servizi di assistenza domiciliare (S.A.D.) e	
	servizi di assistenza domiciliare integrata (A.D.I.);	
	1.11 Gestione di presidi di accoglienza anche a carattere	
	diurno o di centri di servizi senza residenzialità o di comu-	
	nità terapeutiche e/o assistenza nei medesimi;	
	- 4 -	

	1.12 Gestione di strutture di ospitalità per soggetti non au-	
	tosufficienti o parzialmente autosufficienti e/o assistenza	
	nelle medesime;	
	1.13 Interventi di sostegno e reinserimento sociale, attività	
	di animazione con finalità educative e di socializzazione;	
	1.14 Trasporto accompagnato di minori;	
	1.15 Trasporto assistito di disabili;	
	1.16 Organizzazione di soggiorni sociali assistiti;	
	1.17 Assistenza ed ogni altra forma di intervento socio-educa-	
	tivo in direzione dei disadattati psico-sociali in un ottica	
	di prevenzione;	
	1.18 La gestione di strutture educativo-assistenziale per mi-	
	nori;	
	1.19 La gestione di centri sociali e centri terapeutici terri-	
	toriali con annessi servizi all'utenza;	
	1.20 La gestione di servizi di segretariato sociale;	
	1.21 Animazione culturale nei quartieri per la gestione del	
	tempo libero attraverso l'organizzazione dei parchi giochi,	
	ludoteche, biblioteche, ecc.;	
	1.22 Gestione di assistenza e recupero sociale di soggetti	
	svantaggiati;	
	1.23 Gestione di servizi di assistenza ai tossicodipendenti in	
	un ottica di prevenzione;	
	1.24 Gestione di servizi direttamente o indirettamente atti-	
	nenti a quanto prima elencato;	
	- 5 -	

	1.25 Attività di pet therapy, attività di recupero ed educati-	
	ve di ogni genere effettuate tramite l'ausilio di animali;	
	1.26 Gestione del servizio di babysitting e doposcuola;	
	1.27 Ideazione e gestione di laboratori ludici, creativi, edu-	
	cativi per ragazzi, genitori e anziani;	
	1.28 Progettazione di animazione e prevenzione nella scuola;	
	1.29 Progettazione di unità didattiche ludico-educative per le	
	scuole;	
	1.30 Gestione centri ricreativi estivi per i soggetti assisti-	
	ti;	
	1.31 Turismo sociale per tutte le categorie sopraelencate an-	
	che attraverso l'organizzazione e la gestione in proprio e per	
	conto di terzi di colonie, case vacanze e altre strutture si-	
	milari;	
	1.32 Servizio post scolastico;	
	1.33 Servizi di assistenza domiciliare ai bambini, anziani,	
	portatori di handicap, ed alle loro famiglie;	
	1.34 Organizzazione e gestione di colonie estive ed invernali,	
	nonché di soggiorni vacanza per minori, anziani e portatori di	
	handicap;	
	1.35 Prelevamento ed accompagnamento di minori ed anziani;	
	1.36 Organizzazione e sviluppo di attività formative, corsi di	
	formazione in campo sociale e rivolte ai soggetti di cui allo	
	scopo sociale;	
	1.37 Sensibilizzazione ai temi della vita, della solidarietà e	
	- 6 -	

	della promozione umana;	
	1.38 Self-help per le varie forme del disagio esistenziale	
	contemporaneo ivi compreso il counseling di accompagnamento e	
	il sostegno per singoli e gruppi;	
	1.39 Supporto contro la dispersione scolastica.	
	La Società per la realizzazione delle attività statutarie po-	
	trà concorrere a licitazioni, convenzioni o affidamenti da	
	privati o Enti Pubblici, potrà assumere ordinativi di lavoro	
	anche concorrendo a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o	
	Privati, direttamente o indirettamente anche in associazioni	
	temporanee di imprese.	
	La Cooperativa potrà richiedere ed utilizzare le provvidenze	
	disposte dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni, da-	
	gli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati al-	
	lo sviluppo della cooperazione.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridi-	
	ci necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali,	
	ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnolo-	
	gico o per la ristrutturazione o per il potenziamento azienda-	
	le, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere	
	partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimen-	
	to e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	- 7 -	

	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito Rego-	
	lamento approvato con decisione dei soci.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capaci-	
	tà di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una	
	capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della	
	cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungi-	
	mento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o	
	professionale.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio	
	all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve	
	essere coerente con la capacità economica della cooperativa di	
	soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione delle	
	strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in	
	proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società	
	che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si	
	trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con	
	la Cooperativa.	
	- 8 -	

	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche,	
	pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanzia-	
	mento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali.	
	I soci si distinguono nelle seguenti categorie:	
	a) soci ordinari che svolgono una attività retribuita;	
	b) soci volontari, in numero non superiore al 50 (cinquanta)	
	per cento del numero complessivo dei soci; a costoro sarà do-	
	vuto, per le prestazioni effettuate, unicamente il rimborso	
	delle spese effettivamente sostenute e documentate, calcolate	
	sulla base di parametri stabiliti dalla Cooperativa e saranno	
	soggetti unicamente alle norme in materia di assicurazione	
	contro gli infortuni e le malattie professionali.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita Sezione del libro dei	
	soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie	
	suindicate.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del Codice Civile, i cui di-	
	ritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci coo-	
	operatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione	
	dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in	
	grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.	
	- 9 -	

	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-	
	le viene fissata dall'Organo amministrativo al momento	
	dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilan-	
	cio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale	
	non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti	
	ai soci che partecipano alla relativa decisione.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non go-	
	dono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, com-	
	ma 2, del Codice Civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria specia-	
	le può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risar-	
	cimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il re-	
	cesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al	
	rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11	
	del presente statuto:	
	a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo	
	e finanziario del suo inserimento nell'impresa;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	- 10 -	

	compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo ammi-	
	nistrativo anche prima del termine fissato al momento della	
	sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordi-	
	nari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spet-	
	tano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale ca-	
	tegoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del	
	predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo	
	che deve verificare la sussistenza dei requisiti previsti per	
	l'ammissione per il socio ordinario.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei	
	soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve,	
	entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare	
	all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Or-	
	gano amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se	
	trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di	
	nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica	
	- 11 -	

	e numero di fax;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condi-	
	zione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sotto-	
	scrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né su-	
	periore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali;	
	e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli artt. 38 e seguenti del	
	presente statuto.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del Codice Ci-	
	vile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti "b)", "c)", "d)" ed "e)"	
	relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà	
	contenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e	
	la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'Organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico	
	- 12 -	

	e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro	
	dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la de-	
	liberazione di rigetto della domanda di ammissione e comuni-	
	carla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Ammini-	
	stratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza	
	di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che	
	sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota	
	integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determi-	
	nazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	
	statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese	
	di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta de-	
	gli Amministratori;	
	- 13 -	

	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o da-	
	gli Organi sociali;	
	c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e	
	il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività	
	svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro di-	
	sponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulte-	
	riore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della	
	cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-	
	lio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla rice-	
	zione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera	
	raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento, o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-	
	dazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	- 14 -	

	mento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di al-	
	tra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60	
	(sessanta) giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministrato-	
	ri devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al	
	Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi	
	artt. 38 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il	
	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se	
	comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiu-	
	sura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministra-	
	tivo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere	
	l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del so-	
	cio:	
	- 15 -	

	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che	
	ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazio-	
	ni adottate dagli organi sociali;	
	c) che senza giustificato motivo non partecipi per più di tre	
	volte consecutive alle assemblee regolarmente convocate;	
	d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali,	
	le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli	
	Organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di	
	accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta)	
	giorni per adeguarsi;	
	e) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con	
	termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versa-	
	mento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di	
	somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo	
	amministrativo;	
	g) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giu-	
	stificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie di-	
	sciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di stru-	
	menti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;	
	- 16 -	

	h) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato su-	
	bisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplina-	
	ri, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	i) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 38 e	
	seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunica-	
	zione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i	
	soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla	
	decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 38 e	
	seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena	
	di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo rac-	
	comandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunica-	
	zione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	- 17 -	

	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-	
	vamente delle quote interamente liberate, eventualmente riva-	
	lutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la	
	cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'eser-	
	cizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limita-	
	tamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai	
	superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e	
	non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai	
	sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del Codice Civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de-	
	funto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote inte-	
	ramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con	
	le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla	
	data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rap-	
	resenterà di fronte alla Società.	
	- 18 -	

	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 del Codice Civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Socie-	
	tà subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa	
	deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i re-	
	quisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente	
	art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rap-	
	presentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa	
	svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa	
	di morte e la Società consenta la divisione. La Società espri-	
	me il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art.	
	7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro	
	di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 13.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,	
	ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di	
	approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo sciogli-	
	mento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	- 19 -	

	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b),	
	c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento	
	dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdo-	
	no il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come	
	sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivan-	
	te dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento	
	della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito regola-	
	mento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche	
	fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del Codice	
	Civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	- 20 -	

	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.	
	Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quo-	
	te trasferibili del valore di Euro 500 (cinquecento) ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a	
	due.	
	Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci	
	in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovven-	
	tori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente	
	previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato	
	dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori	
	provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il	
	socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Ammini-	
	stratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento	
	della comunicazione.	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-	
	- 21 -	

	sere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che	
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i	
	soci ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i	
	destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori,	
	spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei confe-	
	rimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al	
	momento dell'emissione.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un coeffi-	
	ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero mas-	
	simo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti	
	da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali	
	- 22 -	

	ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba proce-	
	dere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite,	
	queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i	
	conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra	
	questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.	
	La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono	
	attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione	
	dei titoli.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile,	
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito	
	dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a	
	norma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernen-	
	ti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità	
	previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresenta-	
	ti da quote del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento	
	virgola zerozero). La quota complessiva detenuta da ciascun	
	- 23 -	

	socio non può essere superiore ai limiti di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti	
	nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art.	
	23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai	
	soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le som-	
	me versate dai soci ai sensi del precedente art.8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci	
	e/o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i so-	
	ci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento	
	della Società.	
	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli vo-	
	lontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza	
	l'autorizzazione degli Amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera	
	raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le in-	
	dicazioni previste nel precedente art. 7.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal rice-	
	vimento della richiesta.	
	- 24 -	

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centotanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30 (trenta) per cento;

	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n.	
	59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31 gennaio	
	1992 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal Codice Civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili,	
	ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisi-	
	bili tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	
	stribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribu-	
	zione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima	
	prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 24 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica.	
	- 26 -	

La decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio de-
liberano sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della
normativa vigente.

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza
dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argo-
menti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresen-
tano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi di-
ritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e
la distribuzione degli utili;

l'approvazione del bilancio sociale secondo quanto previsto
dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017;

b) la nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione;

c) l'eventuale nomina dell'organo di controllo;

d) le modificazioni dello statuto;

f) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-
stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante
modificazione dei diritti dei soci;

g) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della
liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante de-

	liberazione assembleare, con le modalità previste dagli arti-	
	coli 26, 27, 28 e 29 del presente Statuto.	
	Art. 26 (Assemblee)	
	L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di amministrazione,	
	con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e	
	l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve esse-	
	re fissata in un giorno diverso da quella della prima.	
	L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche	
	riunirsi altrove, purchè in Italia.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera	
	raccomandata inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto	
	giorni prima dell'adunanza.	
	In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante	
	comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax, raccomandata a	
	mano, o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro	
	dei soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenu-	
	to ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indi-	
	cati all'art. 23.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di am-	
	ministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve	
	essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre 30 (tren-	
	ta) giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta	
	scritta dall'Organo di controllo o da tanti soci che rappre-	
	sentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	- 28 -	

	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presenti	
	o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli	
	Amministratori e l'Organo di controllo, se nominato. Tuttavia	
	ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli	
	argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti	
	dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti	
	gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art. 28 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 29 (Voto)	
	Nelle Assemblies hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno un anno e che non siano	
	in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	- 29 -	

	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridi-	
	che potranno avere un massimo di cinque voti. Per i soci sov-	
	ventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-	
	sonalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresen-	
	tare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio	
	avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria	
	di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministrato-	
	re o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civi-	
	le.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano	
	all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresen-	
	tante in bianco.	
	Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in as-	
	senza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea	
	stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio.	
	- 30 -	

Art. 31 (Amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione
composto da un minimo di tre ad un massimo di nove Consiglieri.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione
è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'Organo amministrativo non può essere nominato per un periodo
superiore a 3 (tre) esercizi e scade alla data nell' quale la
decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo
esercizio della carica.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina,
il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri
un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.

Art. 32 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la
gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione
dei soci dalla legge.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni,
ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381
del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso
ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui
rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti,
oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei
suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le

	eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 90 (novanta) giorni gli Organi delegati devono riferire	
	agli Amministratori e all'Organo di controllo sul generale an-	
	damento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione,	
	nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di di-	
	mensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e	
	dalle sue controllate.	
	Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Ammini-	
	stratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e,	
	nei casi urgenti, a mezzo telegramma o telefonata, in modo che	
	gli Amministratori e l'Organo di controllo ne siano informati	
	almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 34 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.	
	2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli ri-	
	- 32 -	

	masti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per	
	la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori,	
	il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza	
	dall'Organo di controllo, se nominato, il quale può compiere	
	nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso	
	di mancanza dell'Organo di controllo, il Consiglio di Ammini-	
	strazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e	
	rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 35 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se no-	
	minato. Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'Organo di	
	Controllo, determinare il compenso dovuto agli Amministratori,	
	tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di	
	essi.	
	Art. 36 (Rappresentanza)	
	Il Presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza	
	della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presi-	
	dente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche ammini-	
	strazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsia-	
	si titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Esso ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualun-	
	- 33 -	

	que grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo ammini-	
	strativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o	
	categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei,	
	con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 37 (Organo di controllo e revisione legale)	
	L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via fa-	
	coltativa, nomina un Organo di controllo o un revisore legale	
	dei conti.	
	Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta all'Assem-	
	blea definire la sua composizione monocratica o collegiale. Ad	
	esso, alle condizioni di cui all'art. 2409-bis c.c., è affida-	
	to anche l'incarico di revisione legale dei conti, se non di-	
	versamente deliberato.	
	Si applica l'art. 2477 c.c..	
	L'Organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade	
	alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bi-	
	lancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	La retribuzione annuale dell'organo di controllo è determinata	
	dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di	
	durata dell'ufficio.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	- 34 -	

Art. 38 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;
- c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Organo di controllo, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Organo di controllo o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 39 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zerozero). Ai fini

	della determinazione del valore della controversia si tiene	
	conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui	
	agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale di Ta-	
	ranto.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto	
	dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto	
	disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire	
	di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono	
	dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli	
	diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzio-	
	ne dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto ter-	
	mine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art.	
	35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario di-	
	sporre una Consulenza Tecnica di Ufficio o in ogni altro caso	
	in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza	
	dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddit-	
	torio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissa-	
	no, al momento della costituzione, le regole procedurali cui	
	- 36 -	

	si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso,	
	devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipa-	
	te dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	Art. 40 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di	
	esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale cau-	
	sa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei	
	suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci pre-	
	sumere il venir meno della sua leale collaborazione all'atti-	
	vità sociale.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 41 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomina-	
	rà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 42 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio so-	
	ciale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente	
	ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	23, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	- 37 -	

	cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992	
	n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 43 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Art. 44 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Art. 45 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.	
	- 38 -	

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile conte-
nente la "disciplina delle società cooperative", a norma
dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme
delle società a responsabilità limitata.

Firmato: Giulia Massafra

Angelina Latorraca Notaio

Vi è il sigillo